

Relazione

P.D.L.:Modifica alla L.R. n.37 del 31/10/1995 avente ad oggetto: "Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale. "Differimento di termini.


L'art.3 della L.R. n.37 del 31/10/1995 ha disposto che le gestioni in affidamento precario dei servizi di trasporto pubblico e il relativo intervento finanziario regionale cessano il 30 giugno 1996.

La norma prevede, inoltre, che le Province nel frattempo avrebbero dovuto provvedere, entro comunque il 31 marzo 1996, a costituire ed attivare gli organismi gestionali dei servizi in parola, stabilendo inoltre che, in caso di inerzia delle Province, la Giunta Regionale debba provvedere alla concessione a terzi di tali servizi, in sostituzione delle Province medesime.

I termini di cui sopra sono decorsi senza che, da una parte, le Province abbiano ottemperato ai rispettivi adempimenti e senza che, dall'altra parte, la Giunta Regionale abbia utilmente provveduto in sostituzione delle Province inadempienti.

E', perciò, necessario ed urgente apposita iniziativa legislativa, qual'è quella che si propone, intesa a stabilire un breve differimento dei termini sopra indicati per consentire a tutte le Pubbliche Amministrazioni interessate, ivi compresa la Regione, di provvedere nell'ambito delle rispettive competenze ad adottare i prescritti provvedimenti con gli opportuni approfondimenti.

Diversamente si determinerebbe, con effetto immediato, una gravissima situazione nel primario settore dei servizi di pubblico trasporto con ulteriori notevoli ricadute su altri settori.



REGIONE PUGLIA

**P.D.L.:Modifica alla L.R. n.37 del 31/10/1995 avente ad oggetto: “
Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale. “-
Differimento di termini.**


Art.1

I termini del 30 giugno 1996 e del 31 marzo 1996, previsti dal 1° comma dell'art.3 della L.R. n.37 del 31/10/95, sono prorogati rispettivamente al 31 ottobre 1996 e al 30 settembre 1996.

Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in £....., si provvede.....

Art.2

Sono fatti salvi, nei limiti di cui all'art.1 della presente legge, gli effetti giuridici e finanziari dei provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale di proroga delle gestioni in affidamento precario.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla ✓ Commissione

Consiliare il 6.7.96